



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**Ufficio Circondariale Marittimo
di Golfo Aranci**

Tel. 0789.563644 – Fax 0789.563645 – E-mail: ucgolfoaranci@mit.gov.it – Sito internet www.golfoaranci.guardiacostiera.it – Numero blu 1530

ORDINANZA N. 58 /2014

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci:

- VISTA** l'Ordinanza n°42/92 del 14.09.1992 della Capitaneria di Porto di Olbia con la quale è stata disciplinata la navigazione, la pesca, la sosta e l'ancoraggio delle navi e dei galleggianti in genere, nella zona di mare di Golfo Aranci interessata dal posizionamento dell'impianto di acquacoltura della Soc. Compagnie Ittiche Riunite S.r.l., imponendo i limiti di rispetto dal medesimo impianto nonché i relativi segnalamenti luminosi diurni e notturni;
- VISTO** l'ampliamento della concessione rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Pesca e Acquacoltura a favore della Soc. Compagnie Ittiche Riunite - Società Agricola S.r.l.;
- VISTE** le comunicazioni rispettivamente datate 08.08.2014 e 14.08.2014 della Soc. Compagnie Ittiche Riunite - Soc. Agricola S.r.l., con le quali vengono riferiti il termine dei lavori di posizionamento di nuovi segnalamenti marittimi lungo il perimetro della concessione e le loro corrispondenti coordinate geografiche;
- VISTO** il rapporto di servizio redatto dall'equipaggio del battello GC 148 in data 11.08.2014;
- VISTI** gli atti d'ufficio;
- RITENUTO** di dover modificare i limiti di rispetto dell'impianto di cui sopra in relazione alla navigazione nelle acque antistanti Capo Figari e l'Isola di Figarolo;
- VISTI** gli artt. 16,17,30,62 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione, Parte Marittima;

RENDE NOTO

Che nella zona di mare a Nord Ovest dell'Isola di Figarolo del Comune di Golfo Aranci delimitata dai seguenti punti :

- 40°59'06,0750"N - 009°38'03,7868"E (boa di segnalazione cardinale N);
- 40°59'04,1711"N - 009°37'56,1510"E (boa di segnalazione NW);
- 40°58'57,9821"N - 009°37'55,2361"E (boa di segnalazione cardinale W);
- 40°58'59,4038"N - 009°38'13,8651"E (boa di segnalazione cardinale E);
- 40°58'51,8246"N - 009°38'06,3034"E (boa di segnalazione cardinale S);
- 40°58'53,6709"N - 009°38'12,5689"E (boa di segnalazione SE);

è presente l'impianto di acquacoltura da parte della Soc. Compagnie Ittiche Riunite in premessa meglio citata.

ORDINA

Art. 1 (Divieti)

Con decorrenza immediata e fino a nuovo ordine nello specchio acqueo delimitato dai punti di cui al rende noto sono vietati il transito, la sosta e l'ancoraggio di ogni unità navale, ad eccezione dei mezzi navali delle forze di Polizia e di soccorso e delle unità di supporto all'impianto stesso. E' altresì vietata la pesca sia professionale che sportiva ed ogni altra attività marittima.

Art. 2 (Limiti di navigazione)

A tutte le navi, imbarcazioni e natanti in genere che si trovino a navigare nella zona di mare interessata è fatto obbligo di mantenere una distanza di rispetto non inferiore ai 50 (cinquanta) metri dal perimetro dell'impianto delimitato dai predetti punti e di procedere a lento moto.

Art. 3 (Obblighi)

La Società Compagnie Ittiche Riunite, meglio citata in premessa, è obbligata a provvedere all'efficienza e manutenzione dei segnalamenti marittimi ivi presenti, nonché a porre in essere ogni azione utile necessaria al fine di prevenire il verificarsi di qualsiasi incidente.

Art. 4 (Disposizioni finali e Sanzioni)

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente è da considerarsi abrogata.

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili civilmente e penalmente per i danni che possano derivare a persone e/o cose, incorrono, autonomamente ed in eventuale concorso con altre fattispecie, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nell'illecito amministrativo di cui agli Artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Qualora la violazione della presente Ordinanza sia commessa con l'impiego di unità da diporto, i responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dall'Art. 53 del Dlgs. 18 luglio 2005, n. 171 – rubricato: "Codice della Nautica da Diporto".

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l'affissione all'albo, ex Art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, l'invio agli Enti ed Autorità interessate, nonché la pubblicazione sul sito internet www.golfoaranci.guardiacostiera.it.

Golfo Aranci, 19.08.2014 .-

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Silvia BRINI**
Silvia